



COMUNE DI SEGARIU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Via Municipio, 9 - 09040 – Pec: protocollo@pec.comune.segariu.ca.it
Tel. 070.9305011 - Fax 070.9302306

MISURA REGIONALE REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE (REIS) - 2017

Allegato alla Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 111 del 20.06.2017

BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DELLA MISURA REGIONALE
“**REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE**” (REIS) – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO
D'INCLUSIONE SOCIALE – “AGIUDU TORRAU”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE

RICHIAMATE:

- la Legge Regionale 2 agosto 2016, n.18 e ss.mm.ii, con la quale la Regione Sardegna ha istituito il Reddito di inclusione sociale (REIS) quale misura specifica di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- la Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n. 17512/612 del 23.12.2016 con la quale sono state impegnate le risorse per l'anno 2016 in favore dei Comuni della Sardegna per l'attivazione del Reddito d'Inclusione Sociale, assegnando al Comune di Segariu la somma di € 20.241,72;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016, relativa all'approvazione delle Linee guida sui criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) a seguito dell'approvazione della L.R. n. 18 del 02 agosto 2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/36 del 28 febbraio 2017, con la quale sono state approvate, in via preliminare, le nuove Linee guida concernenti le modalità di attuazione del Reddito d'Inclusione Sociale (REIS) che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 06.12.2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03 maggio 2017, relativa all'approvazione definitiva delle Linee guida concernenti le modalità di attuazione della legge regionale n. 18/2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau” che sostituiscono integralmente quelle adottate con la Delibera della Giunta Regionale n. 65/32 del 6 dicembre 2016";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/05/2017 con la quale viene data attuazione al "Reddito di inclusione sociale“, si approvano i requisiti generali e specifici per l'accesso alla misura e vengono programmate le risorse relative all'annualità 2017;

RENDE NOTO

che **fino al 10.07.2017** i cittadini in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal “**Reddito d'inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”**”, secondo quanto disposto dal presente atto e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto l'ammissione alla misura regionale denominata **Reddito d'inclusione sociale (REIS) - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau”**, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/27 del 03.05.2017.

Il Reddito di Inclusione Sociale (REIS) è una misura di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà, finalizzata a promuovere l'autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate e prevede l'erogazione di un sussidio monetario **vincolato allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva** di uno o più componenti del nucleo, denominato “patto sociale”.

Il REIS è una misura integrativa rispetto al progetto nazionale di “Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A.)” ed è finanziata dalla Regione Sardegna.

ART. 2 - AVENTI DIRITTO ALLA MISURA E PRIORITA'

Gli aventi diritto alla misura in ordine di priorità e con riferimento alla soglia ISEE fino a 3.000 euro, sono:

- 1) i richiedenti il REIS, in possesso degli stessi requisiti previsti per il SIA e che devono in ogni caso presentare la domanda per il SIA (nel caso di accoglimento della domanda SIA, i beneficiari avranno diritto all'integrazione del sussidio economico previsto dalla presente misura);
- 2) i beneficiari del SIA, e coloro ai quali, in possesso dei requisiti SIA, siano state respinte le domande dall'INPS, *per non aver raggiunto il punteggio previsto dal bando nazionale*, occorrerà riconoscere l'integrazione del SIA, utilizzando la scala di equivalenza prevista dalle Linee guida regionali.

⇒ **Si ricorda che per usufruire del sostegno previsto della misura nazionale SIA è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- presenza di almeno un componente minorenni o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui quest'ultimo sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso di soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni.

3) **i cittadini e/o nuclei familiari, con la soglia ISEE fino a 3.000 euro, secondo le seguenti priorità:**

- 3.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
 - 3.2 famiglie composte da 5 persone e più (risultante da stato di famiglia);
 - 3.3 famiglie composte da uno o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
 - 3.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
 - 3.5 famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali;
- 4) **i cittadini e/o nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal SIA, alle stesse condizioni dei punti 1 e 2, ma innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro;**
 - 5) **i cittadini e/o nuclei familiari, di cui al precedente punto 3, in ordine di priorità, innalzando la soglia ISEE fino a 5.000 euro.**

ART. 3 - REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MISURA

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto

conviventi da sei mesi, che siano in possesso dei seguenti **requisiti generali e specifici**.

I requisiti **generali** di accesso sono:

- **la cittadinanza**
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;
 - familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 - cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 - titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- **la residenza nel Comune di Segariu**

Si precisa che almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente in Sardegna da almeno 24 mesi al momento della presentazione della domanda (art. 3 della L.R. n.18/2016, come modificato dall'art. 1, comma 13, lett. a), punto 1, della L.R. n. 32/2016).
Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.
Per emigrato di ritorno si intende il cittadino che, avendo risieduto in altra Regione o altro Stato, faccia rientro in Sardegna.
- **l' Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2017 non deve essere superiore a euro 5.000,00.**

Si precisa che in alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare, può essere presentato l' ISEE CORRENTE, basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa).

I requisiti **specifici** di accesso sono i medesimi del SIA ovvero:

- nel nucleo familiare NON potrà essere presente alcun componente già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o titolare di carta acquisti sperimentale;
- i trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale eventualmente percepiti da uno o più dei componenti del nucleo non potranno essere superiori a 800 euro mensili, elevati a 900 euro mensili in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU;
- assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

SI PRECISA INOLTRE CHE:

- qualora il beneficiario del REIS sia già destinatario di altra misura temporanea di sostegno al reddito (comunale o regionale), l'erogazione del REIS verrà sospesa fino al termine della misura già attivata;
- qualora il beneficiario del REIS sia inserito nelle graduatorie dei progetti relativi alle misure del Programma "Azioni di contrasto delle povertà" – annualità 2015" (c.d. "povertà estreme"), verrà privilegiato l'inserimento socio-lavorativo rinviando l'erogazione del REIS alla conclusione dell'inserimento.
- Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le istanze, ai fini della formazione degli elenchi dei beneficiari, all'interno di ciascuna categoria di priorità di cui

all'art. 2 degli aventi diritto, ha precedenza il nucleo familiare del richiedente che ha l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità precede in graduatoria il richiedente il cui nucleo familiare presenta il numero maggiore di figli minori o studenti entro i 25 anni e, in caso di ulteriore parità, il richiedente il cui nucleo familiare ha un maggior numero di componenti.

- A parità di condizioni, ha precedenza chi presenta l'ISEE più basso.

ART. 4 - IL CONTRIBUTO

Il REIS prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile, i cui importi sono calcolati sulla singola persona e variano da un minimo di **200 euro a un massimo di 500 euro**, a seconda dei componenti il nucleo familiare.

In particolare l'ammontare del beneficio economico mensile è stabilito secondo le seguenti modalità:

Numero componenti	Ammontare del beneficio economico mensile
1	€ 200,00
2	€ 300,00
3	€ 400,00
4 e più	€ 500,00

Resta inteso che tali soglie costituiscono il livello massimo di sussidio anche per chi è beneficiario del SIA nazionale e che, in questo caso, il REIS integra nell'importo il sussidio nazionale.

ART. 5 - PROGETTI D'INCLUSIONE ATTIVA

Il sussidio monetario, come sopra stabilito, viene erogato solo nel caso in cui il beneficiario sottoscriva il "patto d'inclusione" e dia attuazione al percorso personalizzato.

Il **progetto d'inclusione attiva** verrà predisposto dai Servizi Sociali del Comune o dall'Equipe multidisciplinare, istituita a livello di Plus, in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Esso coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

Nello specifico dovranno essere messi in atto progetti specifici di:

- servizio civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure "gratuite" di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- promozione e attivazione di tirocini formativi per uno o più membri del nucleo familiare presso il Comune o presso le aziende del territorio.

La durata di corresponsione del REIS per ciascun destinatario coincide con la durata del progetto d'inclusione attiva stabilita dal Servizio Sociale Comunale o dall'Equipe multidisciplinare, istituita a livello di Plus, al momento della presa in carico della famiglia.

I beneficiari del REIS, per i quali **non sussiste il vincolo della partecipazione** ad un progetto d'inclusione attiva sono:

- le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali, completa della documentazione richiesta, **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 10.07.2017** presso l'ufficio protocollo del Comune di Segariu, tramite consegna a mano, raccomandata A. R. o PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.segariu.ca.it.

Alle domande di adesione al programma, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- copia del codice fiscale;
- per i cittadini stranieri extracomunitari copia del titolo di soggiorno che attesti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3;
- eventuale certificazione attestante l'essere titolare di protezione internazionale;
- eventuale certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto;
- attestazione ISEE 2017.

Nell'ipotesi in cui il requisito per l'accesso al beneficio consegua alla presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata, si precisa che la domanda potrà essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto e che alla stessa dovrà essere allegata la documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, **dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare**. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Non saranno ammesse successive integrazioni della documentazione dopo la scadenza del bando.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio e saranno desunti, ai fini della ammissione e della formazione dell'elenco dei beneficiari, esclusivamente dalle dichiarazioni sostitutive presentate e sottoscritte dai candidati; l'ufficio procederà alla verifica anche a campione delle dichiarazioni medesime e qualora si accertasse un'incongruità il richiedente non verrà ammesso al beneficio.

ART. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE O DECADENZA

Sono esclusi dal programma:

- coloro che non possiedono i requisiti generali e specifici, di cui agli artt. 2 e 3;
- coloro il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente 2017 superi la soglia di povertà contenuta nell'art. 2 e 3;
- coloro che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
- coloro che non comunichino al Servizio Sociale variazioni di requisiti che hanno rilevanza sul presente programma;
- coloro che presentino la domanda oltre i termini stabiliti;
- coloro che non adempiano, in maniera appropriata agli impegni, sottoscritti dal beneficiario nel "patto d'inclusione", ovvero "nel progetto d'inclusione attiva".

ART. 8 - PUBBLICITA' DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio e presso l'ufficio Servizio Sociale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.segariu.ca.it

ART. 9 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio Sociale provvede all'esame delle istanze pervenute, alla verifica dei requisiti e alla predisposizione dell'elenco degli aventi diritto e degli esclusi.

Ciascun richiedente inserito nei suddetti elenchi, nel rispetto della normativa in materia dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, verrà identificato con il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre sette giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune degli elenchi provvisori, con gli stessi mezzi previsti per la presentazione dell'istanza. Se entro tali termini non pervengono ricorsi, i suddetti elenchi assumeranno carattere definitivo.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia dei dati personali", saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dal Comune di Segariu.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

ART. 11 – CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

ART. 12 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, della deliberazione della Giunta Comunale e dei relativi allegati, degli Statuti Comunali e dei Regolamenti.

Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all'adozione del presente atto, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

*Il Responsabile del Settore Servizi Sociali
(Andrea Fenu)*